

UNIVERSITÀ DEI CALZOLARI

IN

GUBBIO



STATUTO ORGANICO
DELL' UNIVERSITA'

APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1888



14 dicembre 1888-14 dicembre 1988

La ristampa del vigente Statuto, in coincidenza del centenario dell'approvazione, é stata decisa dal Consiglio d'Amministrazione di questa antica università per sottolineare l'impegno con il quale i soci continuano a perseguire questa nobile arte.

E' la volontà di chi vuole essere, non solo testimone, ma partecipe allo sviluppo economico, sociale, culturale e storico della comunità eugubina, della quale fa parte.

Il Presidente
Carlo Bianconi

Lo "Statuto organico" del 1888, che il Presidente e il Consiglio dell'Università dei Calzolari hanno voluto riprodurre in omaggio alla scadenza centenaria, rappresenta l'ultimo adattamento regolamentare che, a partire dal Breve dell'Arte del XIV secolo, ha accompagnato fino ad oggi nella società eugubina la vita e l'operato di questa particolare attività artigianale.

Esso è evidentemente caratterizzato dai riferimenti normativi post-unitari che unificarono sul neo-costituito territorio nazionale la regolamentazione di base di opere pie, università di arti e mestieri o le associazioni mutualistiche di recente formazione come le Società Operaie.

Certo l'evoluzione dei tempi nello stato sociale dei nostri giorni suscita nello sfogliare gli articoli dello statuto il senso di un documento legato alla storia e non alla contemporaneità. All'oggi ci riconduce l'azione e il lavoro quotidiano di tutti gli artigiani eugubini praticanti mestieri tradizionali, che nella prosecuzione delle loro attività e delle loro secolari istituzioni, testimoniano un valore culturale ed economico-sociale al servizio della Comunità.

Gubbio, 26 Novembre 1988, dal Palazzo Pretorio

Il Sindaco
Paolo Barboni

UNIVERSITÀ DEI CALZOLARI

IN

GUBBIO



STATUTO ORGANICO
DELL' UNIVERSITA'

APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1833



STATUTO ORGANICO

DELL' UNIVERSITA' DEI CALZOLARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

In Seduta del 19 Luglio 1888

Vistato dal Ministero degl' interni ed omologato con

DECRETO REALE

il 28 Ottobre 1888

TITOLO I.

SCOPO E NATURA DELL' ISTITUZIONE

Art. 1. L'università dei Calzolari di Gubbio non ha altro scopo che il mutuo soccorso agl' individui esercenti l' arte del Calzolaro, e perciò deve considerarsi come opera di beneficenza pubblica, e per questo soggetta alle disposizioni della Legge 3 Agosto 1862, e relativo Regolamento, non che alle seguenti disposizioni. - I mezzi con i quali l' opera pia provvede al suo scopo sono le rendite di vari terreni che possiede.

TITOLO II.

AMMISSIONE E REMOZIONE DEI SOCI

Art. 2. Sono Soci tutti quelli che esercitano la professione di Calzolaro da due anni; ma per essere iscritti nell' albo dei Soci, devesi:

1. Farne domanda al Consiglio d' Amministrazione;
2. Presentare i certificati di buona condotta rilasciati dal Sindaco;

3. Costatare di esser nati e domiciliati a Gubbio o sobborghi vicini, nella zona delle parrocchie di città:

4. di aver compiuti gli anni diciotto.

Art. 5. Presso l'ufficio dell'Università sarà tenuto sempre in corrente un'elenco di tutti i Soci.

Art. 4. Tutti quelli che vorranno far parte di detta Società, dovranno presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione corredandola di tutti quei documenti di cui all'Articolo 2°

Art. 5. Si perde la qualità di Socio dell'Università:

1. Per rinuncia;

2. Per aver subito condanne a pene criminali, o correzionali in cause di truffa, falso, assassinio, furto ed altri simili delitti, salvo però sempre le disposizioni del Codice penale e Codice di procedura penale riferibili alla riabilitazione regolarmente accertata

3. per aver trasferito da due anni la residenza fuori della zona delle parrocchie della Città di Gubbio:

4. perdono infine la qualità di soci coloro i quali da due anni abbiano cessato dall'esercizio dell'arte:

5. perdono eziandio tale qualità di soci che per motivi espressi nell'Art.° 21 siano rimossi in seguito a legale deliberazione del Consiglio:

6. la decadenza per tutti gli altri casi in questo articolo non previsti, viene pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, il quale a mezzo del Presidente ne dà comunicazione all'interessato.

TITOLO III.

ORDINAMENTO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 6. La Società è rappresentata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente,

un Vice Presidente e 36 Consiglieri. I Consiglieri dureranno in funzione quattro anni, e si rinnovano per un quarto ogni anno, e saranno sempre rieleggibili.

TITOLO IV.

DEI REQUISITI PER ESSERE ELETTORE E DEI COMIZI

Art. 7. Sono elettori tutti quelli che esercitano l'arte di calzolaro e che sono iscritti secondo si disse all' Art.° 2.° del Titolo 2.° Alla carica però di Consiglieri della Università, sono eleggibili solo i capi di bottega, senza curare peraltro, se questa sia pubblica o privata.

Art. 8. I Comizi generali per la rinnovazione delle cariche sociali hanno luogo ogni anno nel mese di Novembre ed in giorno festivo.

Art. 9. La convocazione è fissata dal Consiglio a mezzo di manifesto esposto nelle località destinate per le affissioni pubbliche. Esso deve indicare l'ora della riunione, il numero dei Consiglieri da eleggersi ed il luogo ove si terranno i comizi.

Art. 10. La procedura per simili elezioni è quella stabilita dalla Legge per le elezioni Amministrative Comunali. Nella sala dei Comizi dovrà essere affisso l'Elenco esatto di tutti gli eleggibili.

Art. 11. I ricorsi in materia elettorale, saranno in prima istanza risolti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ed in seconda dalla Deputazione Provinciale la quale inappellabilmente giudicherà in merito.

Art. 12. Il Presidente dei Comizi prima che spirino le ventiquattro ore dall'avvenuta elezione, partecipa agli eletti la loro nomina.

TITOLO V.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

Art. 13. L'assemblee Generali sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si terranno in ogni anno la prima domenica di settembre per la discussione del Bilancio. Le straordinarie poi si faranno tutte quelle volte che parrà al Consiglio di convocarle per fatti salienti e gravi che possono interessare l'Amministrazione, e quando una terza parte dei soci ne facciano domanda allo stesso Consiglio, nel qual caso i postulanti devono presentare le proposte motivate.

Art. 14. Il Consiglio d'Amministrazione non potrà non aderire, semprechè la proposta, o proposte, non siano contrarie allo spirito del presente *Statuto* o della *Istituzione*.

Art. 15. Sono soggetti all'approvazione della *Assemblea Generale* oltre i *bilanci e conti consuntivi*.

1.º i contratti d'acquisto o di lasciti o doni

2.º le deliberazioni che importano trasferimento di proprietà, trasformazione di patrimonio, o diminuzione di esso, e quelle che impegnano l'Università in vertenze e liti giudiziarie. Queste deliberazioni saranno valide non appena rese esecutorie dalla deputazione Provinciale, alla quale è pure deferita l'approvazione del Consuntivo.

Art. 16. Le adunanze generali vengono fatte a mezzo di avvisi pubblici che indichino il giorno, ora e luogo di riunione, nonchè gli oggetti da discutersi.

Art. 17. Sono dichiarate legali queste adunanze quando v'inter venga alla prima chiamata la metà più uno degl'iscritti all'Università. Nella seconda chiamata si delibera con qualunque numero.

Art. 18. Nell'adunanza generale di Settembre si nomineranno i Sindacatori, i quali rivedranno il conto presentando in proposito apposita relazione scritta.

Art. 19. Nelle assemblee generali ordinarie si discuteranno pure tutte quelle proposte che il Consiglio crederà sottoporre all'esame dei Soci dell'Università: però non potranno discutersi quelle che non fossero state poste all'ordine del giorno.

Art. 20. Tutte le proposte si voteranno per alzata e seduta, o per appello nominale. La votazione segreta si userà solo quando trattasi di persone.

Art. 21. Nessuno potrà prendere la parola se non gli verrà accordata dal Presidente, il quale potrà toglierla qualora la discussione si aggiri in cose che non rispondono all'oggetto della convocazione, o che possano compromettere l'armonia, la dignità, e la calma del corpo deliberante. In conseguenza colui che turberà l'ordine delle adunanze, dopo i richiami d'uso, potrà essere allontanato dalla Sala ed il Presidente fattone rapporto al Consiglio, potrà provocare la decadenza da Socio a seconda della gravità dei casi.

TITOLO VI.

DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 22. Il Presidente e Vice Presidente durano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

1.° Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio, e quelle dell'Assemblea;

2.° Mantene la calma e l'ordine nelle discussioni;

3.° Veglia al regolare andamento della Società, facendo eseguire tutte le deliberazioni prese dal Consiglio e dall'adunanza Generale:

4.° Convoca il Consiglio quando occorra, sottopone al medesimo tutto ciò che crede utile per la prosperità e benessere della Società, come pure convoca le assemblee generali, inteso il Consiglio d'Amministrazione;

5.° Spedisce nei limiti del Bilancio, i mandati di pagamento, che firma assieme al Consigliere Anziano e al Segretario;

6.° Cura il disbrigo di tutta la corrispondenza;

7.° Rappresenta in giudizio l'Università, previa autorizzazione ricevuta a norma del disposto del 2.° alinea dell'Art. 15;

8.° provvede sotto la sua responsabilità in tutte quelle circostanze nelle quali fosse impossibilitato radunare il Consiglio, dandone però a questo comunicazione nel più breve termine possibile;

9.° Sorveglia gli impiegati e salariati dell'Amministrazione, e ne promuove il licenziamento nel caso di fatti gravi:

Art. 25. Il Vice Presidente, nel caso di assenza o impedimento Del Presidente, disimpegna tutte le sopra descritte attribuzioni.

TITOLO VII.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24. Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente, mediante avvisi per iscritto, tiene le sedute ordinarie e straordinarie. Le ordinarie saranno almeno una volta al mese, ed in quel giorno ed ora che verrà fissato nella prima seduta. Le straordinarie quando ne occorra il bisogno.

Art. 25. L'avviso che sarà diramato ai Consi-

glieri 24 ore almeno prima di quella stabilita per l'adunanza. deve contenere gli oggetti da discutersi.

Art. 26. Il Consiglio non potrà discutere proposte che non siano all'ordine del giorno.

Art. 27. Spetta al Consiglio esaminare le dimande di ammissione nella Società, come di pronunciarsi nelle proposte di remozione dei Soci.

Art. 28. Delibera sulle domande di sussidio, procurando di fare un equo riparto dei fondi stanziati in oggetto.

Art. 29. Sono valide le deliberazioni del Consiglio, quando nella prima convocazione v'intervenga la metà più uno delle persone che lo compongono: la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni saranno pubbliche e segrete come è prescritto dall'Art. 20.

Art. 30. Il Consiglio userà la massima diligenza nell'amministrare i fondi tabelati provvedendo che questi non siano sorpassati, ed eliminando qualunque spesa potesse andare a danno dei sussidi da elargirsi ai soci poveri sia per malattia, sia per inabilità al lavoro.

Art. 31. Spetta al Consiglio sorvegliare a che le proprietà rustiche ed urbane non soffrano deperimento; ma impedirà che nelle visite occorrenti si spenda qualsiasi somma, tranne il pagamento di una diaria da stabilirsi nel Regolamento interno a coloro che saranno delegati per dette visite.

Art. 32. Procurerà tenere i fondi rustici ed urbani sempre affittati a persone che presentino tutte le garanzie morali e materiali, evitando così di tenerli in economia a meno di casi eccezionalissimi in cui non fosse possibile affittarli.

TITOLO VIII.

IMPIEGATI E SALARIATI

Art. 55. Sono impiegati dell'Università, e da essa retribuiti, il Segretario ed il Cassiere. Sono salariati ed egualmente pagati dall'Università il bidello e la guardia campestre.

TITOLO IX.

DEL SEGRETARIO

Art. 54. Il Segretario tiene il registro di iscrizione dei Soci contenente il nome e cognome, paternità di ciascuno di essi con la data di nascita. In detto registro i Soci saranno iscritti per ordine alfabetico.

Art. 55. Sarà cura del Segretario redigere analogo inventario di tutte le carte, e registri, ed altro inerente all'Università, annotandovi tutte le variazioni che potessero in esso avvenire.

Art. 56. Terrà pure un registro di tutti i capitali della Società sia mobili che immobili, come di tutte le entrate, e passività della stessa.

Art. 57. Redigerà i verbali originali tanto dell'Assemblea Generale, che del Consiglio di Amministrazione, facendoli sottoscrivere dal Presidente o Vice Presidente, dal Socio o Consigliere anziano, e controfirmandoli esso stesso per quindi trasmetterli all'Autorità competente per l'approvazione.

Art. 58. I verbali dovranno riportare in succinto la fatta discussione, il modo tenuto nella votazione, il numero dei voti riportati da ciascuna proposta.

Art. 59. Dietro permesso del Presidente può rilasciare copia autentica degli atti ai soli Soci, perce-

pendo quei diritti assegnati ai Segretari Comunali.

Art. 40. Il Registro dei mandati sarà a madre e figlia, sottoponendo alla registrazione quelli per i quali è prescritta la tassa di bollo, ed unendo ad essi tutte le carte giustificative.

Art. 41. Il Segretario è responsabile di tutte le carte esistenti in Archivio, ed è ad esso affidata la corrispondenza alla quale darà corso secondo le istruzioni ricevute dal Presidente o dal Consiglio. Terrà un Registro Protocollo dal quale risulti l'arrivo, la partenza, ed il discarico di ciascuna pratica.

Art. 42. Nell'ufficio terrà esposto l'elenco nominativo dei Soci, l'elenco dei Consiglieri e di tutti gli stipendiati dell'Università, come ancora una tabella dalla quale apparisca l'orario di apertura e chiusura dell'ufficio.

TITOLO X.

DEL TESORIERE

Art. 43. Il Tesoriere, come depositario dei fondi della Società, dovrà prestare cauzione in quella misura ed in quei modi che verranno fissati dal Consiglio Amministrativo; menochè simile azienda non voglia essere affidata agl'istituti locali di credito od in specie alla Banca Popolare della quale è azionista l'Università dei Calzolari, nel quale ultimo caso detto servizio sarebbe gratuito a norma dello Statuto di fondazione della Banca.

Art. 44. Il Tesoriere esige tutte le somme provenienti da qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta che distaccherà da apposito bollettario.

Art. 45. Estingue i mandati regolarmente firma-

ti del Presidente o Vice Presidente, dal Consigliere anziano e Segretario.

Art. 46. Ogni Semestre presenterà al Consiglio lo stato di cassa, non escludendosi però con questo la facoltà al Consiglio di richiederlo tutte le volte che crederà opportuno.

Art. 47. Il Tesoriere ritirerà presso di se le somme occorrenti per le spese necessarie e più urgenti e depositerà convenientemente l'eccedenza presso l'Istituto emittente o la Banca Popolare ritirando detto sommo eccedenti ad ogni occorrenza.

Art. 48. Sarà suo imprescindibile dovere di pretendere che i mandati siano tratti sulle categorie, ed articoli stanziati in Bilancio, e che ai medesimi siano unite le pezze giustificative.

Art. 49. Non pagherà mandati tratti per spese impreviste in Bilancio, meno il caso di speciale deliberazione del Consiglio, che dovrà però essere allegata in copia e richiamata nel corrispondente mandato.

TITOLO XI.

BIDELLO E GUARDIA CAMPESTRE

Art. 50. Per il Bidello e Guardia Campestre il Consiglio provvederà con speciale capitolato.

TITOLO XII.

DEI SANITARI

Art. 51. Il Consiglio nella sua prima seduta nominerà uno o più sanitari incaricati del rilascio dei certificati comprovanti la malattia del Socio allo scopo del sussidio. L'ufficio è gratuito e solamente onorario. Il certificato dovrà pure contenere possibilmen-

te l'epoca approssimativa nella quale il Socio potrà essere guarito.

TITOLO XIII.

DEI SUSSIDI AI MALATI ED AGLI INABILI AL LAVORO

ONORANZE FUNEBRI

Art. 52. Ogni Socio malato avrà diritto a quel sussidio che verrà determinato dal Consiglio, mediante speciale regolamento, tenuto sempre presenti le possibilità finanziarie dell'Università.

Art. 53. Per concessione di tali sussidi il Consiglio nel suo seno sceglierà due o più individui i quali si porteranno nella casa del malato per verificare il vero stato finanziario in cui si trova, e per riferirne quindi al Consiglio il quale elargirà il sussidio in quella misura consentita dal suddetto regolamento.

Art. 54. Quando però al Consiglio risultasse lo stato di vera miseria del socio, allora lo consiglierà a ricoverarsi nel Civico Ospedale, ed il sussidio sarà corrisposto alla famiglia finchè il medesimo non sia guarito.

Art. 55. Gli inabili al lavoro, ed impotenti, riceveranno dall'Amministrazione dell'Università un giornaliero sussidio rispondente sempre però alle finanze dell'Opera pia. Il Consiglio poi dovrà rivolgere tutte le sue cure a che per l'effetto venga costituito un fondo speciale, minorando possibilmente le spese non obbligatorie, ed alla costituzione anche di tale fondo si devolveranno tutti gli avvanzi annui disponibili d'Amministrazione.

Art. 56. Avvenendo la morte di un Socio, la salma sarà accompagnata *all'ultima dimora da dodici*

compagni d' arte sorteggiati volta per volta dal Presidente assistito da due consiglieri e dal Segretario.

Art. 57. Nei decessi dei componenti la Università, l'Amministrazione darà un sussidio di £. 30: per il funere senza distinzione a cuna fra i membri del Consiglio ed i Soci.

TITOLO XIV.

DELLE DOTI

Art. 58. A tutte le figlie degli esercenti l' arte del Calzolaro, verranno conferiti per sorteggio in ogni anno due sussidi dotali di £ 400 caduno purchè le domande abbiano i seguenti requisiti:

1.° Che la giovane abbia compiuti gli anni 13 e non superati gli anni 33:

2.° Che abbia una condotta morale ineccezionabile comprovata da un apposito certificato del Sindaco:

3.° Che non siasi assentata dal Comune da oltre cinque anni.

Art. 59. La consegna poi di detta somma si effettuerà dietro esibita di certificato comprovante l' esequito matrimonio civile.

Art. 60. Il Consiglio a suo tempo ogni anno diramerà gli avvisi, determinandò il giorno in cui verranno conferiti detti Sussidi dotali, cosicchè prima della scadenza del termine prefisso, le petenti dovranno presentare tutti i documenti atti a provare la loro idoneità.

Art. 61. Il Consiglio adunatosi nel giorno prefisso farà scrivere dal Segretario i nomi delle giovani ammesse al sorteggio in tanti cartellini, che verranno depositati in apposita urna; i due nomi che sortiranno per ultimo avranno diritto alle doti.

Art. 62. Avvenendo che la giovane dotata morisse prima dei 35 anni, la dote, andrà a beneficio del fondo istituito, o da istituirsi per gl' inabili al lavoro.

Art. 63. I nomi delle giovani che verranno favorite dalla sorte, saranno iscritti in apposita tabella.

Art. 64. Il Consiglio avrà l'obbligo di depositare in ogni anno presso un locale istituto di credito, la somma equivalente alle due doti; gl' interessi andranno a beneficio del fondo per gl' inabili al lavoro.

TITOLO XV.

DELLE FESTE RELIGIOSE

Art. 65. Il Consiglio fisserà nel Regolamento quali siano i legati da soddisfarsi, previo esame delle tavole di fondazione escludendo tutte quelle spese che non siano ammesse dalle medesime.

TITOLO XVI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 66. I maestri nominati con le disposizioni dell' Art. 7.^o dello Statuto approvato con R.^o Decreto 19 Ottobre 1869, e che si trovano nelle condizioni dal medesimo articolo stabilito, conserveranno la carica di Consiglieri di Amministrazione vita loro naturale durante. Ad essi verranno aggregati altri *Dodici Consiglieri* dall' Assemblea Generale, a maggioranza relativa di voti.

Art. 67. L' assemblea medesima eleggerà con detta maggioranza fra i *trentasei* componenti il Consiglio, un Presidente e un Vice Presidente dell' Università.

Art. 68. Appena sarà reso esecutorio il presente Statuto, il capitano in prima che sarà in funzione, convocherà i Comizi per dette nomine.

Art. 69. Fino a tanto che durano i Maestri che formano parte del Consiglio di Amministrazione, come si disse all' Art. 66, le due doti annue saranno conferite una alle figlie dei Maestri, e l'altra alle figlie degli altri Soci, entrambi colle norme stabilite dal sorteggio, come agli Articoli 59.° e seguenti.

Art. 70. Alle famiglie dei Maestri, di cui all' Art. 66. del presente Statuto, sarà, in caso di decesso, accordato un sussidio di £ 40 oltre quello stabilito per tutti i Soci all' Art. 57.° surriportato.

Art. 71. Il presente Statuto andrà in vigore non appena riportata la Sovrana Sanzione: esso abroga tutti gli altri preesistenti dichiarandoli di nessun valore.

LA GIUNTA

Firmati - G. STIRATI - O. LUCARELLI
R. BENVEDUTI - F. PINOLI

Il Consiglio dell' Università

Firmati - VENANZIO BALEANI - CAMILLO ROSSI - RAFFAELE PAUSELLI - MUSCINELLI DESIDERIO - LUIGI PANNACCI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Visto - L' ordine di S. M.

IL MINISTRO - *firmato* **CRISPI**

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE

Firmato **CASANOVA**

DECRETO REALE

*UMBERTO I. per grazia di Dio e per
volontà della Nazione* **RE D'ITALIA**

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Viste le deliberazioni in data 6 Dicembre 1887, 17 Aprile e 19 Luglio 1888. con cui il Consiglio Comunale di Gubbio [Perugia] propose di riformare l' ordinamento dell' Università dei Calzolari in quella Città, compilando all' uopo un nuovo Statuto Organico;

Visto il voto emesso dalla Deputazione Provinciale di Perugia nelle sedute 21 Maggio e 25 Agosto 1888

Visto lo Statuto suddetto;

Visti gli Articoli 23 e 24 della Legge 3 Agosto 1852 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

È approvata la riforma dell' ordinamento dell' Università dei Calzolari in Gubbio risultante dal nuovo Statuto Organico in data 19 Luglio 1888 composto di Settantuno Articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto per ordine nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza 28 Ottobre 1888

Firmato **UMBERTO** - Controsegretario **CRISPI**

Per copia conforme *Il Direttore Capo di Divisione*

Firmato **CASANOVA**

Municipio di Gubbio Visto per copia conforme ai suoi originali depositati presso questi Archivi

Li 14 Dicembre 1888

Il Segretario Comunale, firmato-**FRANCESCO ARDUINI**



Composizione del Consiglio di Amministrazione in
carica alla data della presente ristampa

Presidente	Bianconi Carlo
Vice Presidente	Barbi Nello
Consigliere	Minelli Ardicino
Consigliere	Cardoni Enrico
Consigliere	Padeletti Tullio
é Segretario	Cardoni Secondo



Di questa pubblicazione sono stati stampati 250
esemplari, tutti siglati con il timbro e la firma del
Presidente dell'Università dei Calzolari.

169

Il Presidente
Carlo Bianconi

I diritti di riproduzione dei testi e di tutti gli elementi presenti su queste pagine sono riservati all'Università dei Calzolari di Gubbio.

Finito di stampare nel novembre 1988 da "L'Arte Grafica snc di Gubbio (PG) per conto del Consiglio d'Amministrazione dell'Università dei Calzolari di Gubbio.